

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali di passeggeri, posta e merci tra Stati membri

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 17 dicembre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 84, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 191^a sessione plenaria svoltasi a Bruxelles il 28 e 29 ottobre 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 17 dicembre 1980 in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali di passeggeri, posta e merci tra Stati membri,

visto il memorandum della Commissione sui «Contributi della Comunità europea allo sviluppo dei servizi di trasporto aereo» del 6 luglio 1979,

visto il proprio parere del 3 luglio 1980 sul succitato memorandum,

vista la decisione del proprio presidente di affidare alla sezione «trasporti e comunicazioni» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 21 gennaio 1981 — Articoli 18, 22 e 46 del regolamento interno),

vista la relazione presentata dal relatore Kenna durante la 140^a riunione della sezione,

ascoltata la relazione del sig. Kenna, nominato relatore generale nel corso della 191^a sessione plenaria del 28 e 29 ottobre 1981,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea il 28 ottobre 1981,

considerata la necessità di potenziare il traffico aereo interregionale, di contribuire in tal modo all'ulteriore sviluppo della politica comune dei trasporti, di facilitare lo sviluppo regionale e di promuovere il progresso,

considerato che la proposta di regolamento in esame intende introdurre una normativa che consenta di potenziare il traffico aereo interregionale con un minimo di provvedimenti della Comunità o dei singoli Stati,

considerato che si mira ad una certa estensione dei diritti di traffico a determinate rotte interregionali e alla definizione di alcuni criteri generali per la fissazione delle tariffe,

HA ADOTTATO,

con 105 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Introduzione

Il Comitato, nel parere sul memorandum della Commissione (luglio 1980), ha esaminato le questioni generali, evidenziando poi l'importanza particolare che rivestono i servizi aerei interregionali. In detto parere il Comitato ha riconosciuto l'utilità di un regime di concorrenza nell'interesse dei consumatori per garantire una valida industria aeronautica. Esso ha inoltre riconosciuto che un sistema liberale potrebbe creare dei problemi per l'attuale struttura del settore

del trasporto aereo e porre dei limiti allo sviluppo, ma ha accolto con favore i tentativi di migliorare i servizi aerei e aereoportuali nel settore del trasporto aereo interregionale.

2. L'attuale proposta

Il Comitato riconosce il nesso fra questa proposta sulla politica dei trasporti aerei interregionali e gli altri elementi della politica comune dei trasporti. I servizi di trasporto aereo interregionali devono essere considerati come parte integrante della politica comunitaria dei trasporti. Il trasporto aereo interregionale deve ispirarsi al principio della flessibilità e della trasparenza, che costituisce già un elemento della politica comunitaria dei trasporti.

3. Osservazioni di carattere generale

I servizi di trasporto aereo costituiscono un elemento importante delle infrastrutture di trasporto che collegano le regioni della Comunità. Il Comitato concorda sulla necessità di migliorare e sviluppare il trasporto aereo interregionale, inteso come parte della politica comune dei trasporti e come strumento per favorire lo sviluppo regionale, migliorare la mobilità, creare occupazione e promuovere il progresso sociale. Esso è inoltre favorevole a misure che possano stimolare la domanda di aerei e di strutture aeroportuali prodotti nella Comunità e la creazione di posti di lavoro in nuovi servizi e in attività ad essi collegate. Il Comitato accoglie pertanto favorevolmente qualunque iniziativa che contribuirà a raggiungere tali obiettivi.

4. Principali problemi

Il Comitato ritiene che la questione principale che solleva la proposta è come possa essere potenziato il trasporto aereo interregionale. A tale proposito vi sono notevoli divergenze di vedute, che vengono illustrate nella relazione della sezione.

4.2. Per tener conto quanto più possibile delle diverse opinioni sul modo di conseguire gli obiettivi comunitari generali, il Comitato raccomanda di prendere in considerazione i seguenti fattori, nella messa a punto di una politica comunitaria del settore:

4.2.1. L'espansione dei servizi aerei interregionali in Europa non sarebbe favorita da una politica di completa liberalizzazione (cielo aperto) che ricalchi il regime normativo introdotto negli Stati Uniti. Il Comitato ritiene che una tale politica non sarebbe

nell'interesse né delle compagnie aeree, né dei lavoratori del settore o degli utenti. Esso giudica che l'intervento comunitario debba mirare a giungere ad un equilibrio fra liberalizzazione totale e sistemi bilaterali restrittivi. L'obiettivo primario dev'essere quello di migliorare i collegamenti aerei interregionali.

4.2.2. La normativa proposta dovrebbe assumere la veste giuridica di una direttiva piuttosto che di un regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di tener pienamente conto delle speciali esigenze delle regioni della Comunità e, introducendo una certa flessibilità, di ovviare ad alcuni dei problemi che derivano dalla disparità delle condizioni che esistono nel settore dei trasporti aerei nei singoli Stati membri. Tale impostazione ha più probabilità di ottenere l'appoggio dei governi degli Stati membri in favore del principio di un'implicazione comunitaria nello sviluppo del trasporto aereo interregionale.

4.2.3. Le eventuali proposte intese a promuovere l'espansione dei trasporti aerei interregionali attraverso un'azione comunitaria diretta dovrebbero evitare effetti negativi per i lavoratori e le compagnie aeree. A tale proposito il Comitato ritiene urgenti delle misure tese a tradurre in pratica l'impegno preso dal Consiglio nel programma che stabilisce le priorità del 26 marzo 1981 di promuovere il progresso sociale nel settore dei trasporti in generale. Tale impegno deve valere anche per il settore dei trasporti aerei e richiede, tra l'altro, a giudizio del Comitato, l'adozione da parte del Consiglio di un regolamento sociale per il settore.

4.2.4. Si deve tener conto dell'incidenza della regolamentazione proposta sugli altri aspetti della politica dei trasporti, come delineato nella relazione.

4.2.5. Le norme di sicurezza aerea devono essere sempre rispettate.

4.3. Consapevole delle difficoltà di raggiungere un accordo su metodi comuni per conseguire i citati obiettivi e pur riconoscendo che la Commissione in qualche modo si è adoperata in tal senso, il Comitato intende formulare le osservazioni che seguono su alcuni degli aspetti specifici della proposta. E ciò perché esso parte dall'ipotesi che l'iniziativa sfocerà in una qualche forma di legislazione comunitaria. Il Comitato analizza solo gli aspetti più importanti dei singoli articoli della proposta. Il suo punto di vista su tutti gli altri aspetti tecnici figura nella relazione.

5. Osservazioni di carattere particolare

Dato che dalla proposta della Commissione scaturirà una normativa comunitaria, il Comitato considera importanti i seguenti articoli.

5.1. *Articolo 1*

Il Comitato raccomanda che, malgrado le divergenze di vedute sulla questione delle dimensioni dell'aeromobile, non venga imposto alcun limite. Il limite della capacità non dovrebbe inoltre dissuadere le compagnie aeree dal trovare le dimensioni più adatte per le singole rotte all'interno del mercato del trasporto aereo interregionale.

5.2. *Articolo 2*

Il Comitato raccomanda che il sistema di classificazione degli aeroporti proposto sia articolato in modo tale da facilitare l'espansione dei servizi interregionali ed evitare, per quanto possibile, di recare pregiudizio alle principali rotte importanti.

5.3. *Articolo 6*

Alla luce di quanto osservato al punto 4.2.4, il Comitato ritiene che la verifica da parte dello Stato di registrazione delle condizioni economiche e tecniche di un settore (paragrafo 3) debba includere anche le condizioni di lavoro e sociali, onde impedire qualsiasi regresso in questo campo e garantire la sicurezza.

5.4. *Articolo 7*

Il Comitato ritiene che agli Stati interessati si dovrebbe dare maggiore possibilità di respingere delle richieste specifiche, di quanto non si preveda attualmente.

5.5. *Articolo 8*

Secondo il Comitato gli obiettivi dell'articolo 8 sono poco chiari ed andrebbero specificati. In particolare

esso si preoccupa che questo articolo, nella sua attuale formulazione, potrebbe ostacolare, anziché migliorare, l'accesso regionale.

5.6. *Articolo 10*

Secondo il Comitato, l'ultima frase del paragrafo 2 di tale articolo dovrebbe prevedere l'eventuale consultazione anche dei sindacati che partecipano alla stipulazione del contratto, dato che le divergenze di vedute non riguardano solo gli interessi delle compagnie aeree e degli utenti. L'ultima frase dovrebbe pertanto avere il seguente tenore:

«La Commissione può anche consultare rappresentanti degli utenti, degli aeroporti interessati, i sindacati che partecipano alla stipulazione del contratto, nonché esperti indipendenti».

Motivazione

Ad avviso del Comitato si dovrebbe specificare che una decisione della Commissione presa in base al paragrafo 3 in caso di controversia, non può pregiudicare le competenze dei tribunali competenti.

5.7. *Articolo 11*

Secondo il Comitato, i comitati di utenti dovrebbero essere istituiti negli Stati membri nei quali attualmente non esistono.

5.8. *Articolo 15*

Come già per l'articolo 7, il Comitato, preoccupato per gli interessi degli Stati membri più piccoli, sostiene che ogni emendamento a tale proposta dovrebbe essere soggetto alla normale procedura di votazione all'unanimità in conformità dell'articolo 84, paragrafo 2 del trattato di Roma.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

1. I seguenti emendamenti, presentati conformemente al regolamento interno, sono stati respinti nel corso dei dibattiti:

Pagina 4, punto 4.2.2

Sopprimere tale punto e sostituirlo con quanto segue:

«La legislazione proposta dovrebbe assumere la veste giuridica di un regolamento, come proposta dalla Commissione».

Motivazione

Non sono stati adottati elementi che dimostrino che soltanto con una direttiva, e non con un regolamento, si potrebbe tener conto delle «speciali esigenze delle regioni» o garantire la pretesa «flessibilità». D'altra parte, è risultato con chiarezza che gli Stati membri, dopo l'adozione delle rispettive direttive nel loro territorio, comunicheranno attraverso l'esistente meccanismo degli accordi bilaterali, in condizioni che lasciano ben poche speranze circa il fatto che dei negoziati sui servizi aerei interregionali possano produrre un grado di liberalizzazione maggiore di quello di cui attualmente fruiscono la maggioranza dei servizi aerei regolari. Gli elementi di cui si dispone, così come l'esperienza passata, indicano che, in assenza di un regolamento, i servizi aerei interregionali, dati i timori della maggioranza degli Stati membri, non potranno espandersi «con un minimo di misure... da parte degli Stati membri». Inoltre, per l'applicazione di una direttiva occorrerebbero anni.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 26; voti contrari: 58; astensioni: 10.

Pagina 4, punto 4.2.3

Sopprimere le ultime due frasi.

Motivazione

È la prima volta che vengono sollevate tali questioni specifiche. Esse sembrano riferirsi al trasporto aereo in generale e dunque travalicano i limiti delle proposte della Commissione relative ai servizi aerei interregionali. Si tratta peraltro di questioni che giustificano, se necessario, delle deliberazioni specifiche.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 8; voti contrari: 63; astensioni: 24.

Pagina 5, punto 5.1, articolo 1

Sostituire l'attuale testo con il seguente:

«Il Comitato raccomanda di limitare la capacità ad un massimo di 60 posti».

Motivazione

Occorre evitare che vi siano servizi aerei interregionali di linea di tipo «sommerso».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 4; voti contrari: maggioranza; astensioni: 0.

Pagina 6, nuovo punto 5.3, articolo 4

Inserire un nuovo testo:

«Le disposizioni del regolamento in esame non devono recare pregiudizio alla sovranità degli Stati membri della Comunità».

Motivazione

Il venir meno della sovranità avrebbe come conseguenza una completa liberalizzazione, finalità questa che non è perseguita.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 6; voti contrari: maggioranza; astensioni: 12.

Pagina 6, punto 5.3

Cancellare l'intero capoverso.

Motivazione

Questo è un elemento nuovo rispetto al precedente progetto di parere della sezione. Al punto 4.2.5 si è peraltro già parlato della necessità di rispettare le norme di sicurezza. Non sarebbe ragionevole impedire a nuove imprese ad alto rischio che richiedono grandi investimenti di iniziare attività prendendo l'obbligo di ottemperare immediatamente a condizioni sociali e di lavoro poco realistiche.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 8; voti contrari: maggioranza; astensioni: 22.

Pagina 6, punto 5.4, articolo 7

Inserire un nuovo testo:

«È opportuno sopprimere il paragrafo 2 dell'articolo 7».

Motivazione

È inaccettabile per i lavoratori cambiare lavoro ogni sei mesi.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 8; voti contrari: maggioranza; astensioni: 30.

Pagina 6, punto 5.4, articolo 7

Cancellare il capoverso in esame.

Motivazione

Riconoscere a singoli Stati membri il diritto di respingere delle richieste specifiche, o persino di influire su di esse, significherebbe togliere ogni scopo al regolamento proposto.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 12; voti contrari: maggioranza; astensioni: 25.

Pagina 7, punto 5.8, articolo 15

Cancellare le osservazioni riguardanti questo articolo.

Motivazione

È manifestamente illogico insistere troppo sull'unanimità quando in ultima analisi sarà la legge a decidere in sostanza la forma che la proposta assumerà. Di conseguenza, per maggiore praticità e rapidità sarebbe più realistico prevedere una deliberazione a maggioranza, dato che questa rispecchierebbe probabilmente la situazione giuridica.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 18; voti contrari: maggioranza; astensioni: 10.

2. In seguito all'adozione dei seguenti emendamenti, il testo del progetto di parere è stato modificato.

Pagina 4, punto 4.2.3

Sopprimere la parola «troppo» alla quarta riga.

Motivazione

L'espressione «effetti negativi» è sufficiente se si vogliono evitare delle *distorsioni della concorrenza* per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di sicurezza.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 70; voti contrari: 20; astensioni: 8.
